DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE

Art. 15

Compiti della Guardia di finanza

Il Garante si avvale anche della Guardia di finanza per i compiti istruttori e di controllo attribuiti dal presente decreto. La Guardia di finanza esegue tutte le comunicazioni e notificazioni d'ufficio o su richiesta del Garante previste dal presente decreto. E' istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a disposizione di questo e del Garante, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione e l'editoria, alle dipendenze di un ufficiale con grado non inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza - per l'anno 1995 e dei contingenti previsti dagli organici. Di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro delle finanze definisce il contingente di personale da assegnare al nucleo.

Versione in vigore dal 20 luglio 1995, non più in vigore dal 19 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
Estremi	Decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-parita-di-accesso-ai-mezzi-di-289-1995/art-15-compiti-della-guardia-di-finanza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it